

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO ANGELINI, VIOLANTE, RONZANI, IMPE-
GNO, BIRICOTTI GUERRIERI, CHIAVENTI, FREDDA,
GRILLI, PETROCELLI**

Norme per l'apposizione di sigilli
ai contachilometri degli autoveicoli

Presentata il 1° luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha per fine quello di garantire un diritto del cittadino: quello di non essere frodato. È infatti ricorrente, secondo quanto asseriscono gli esperti del settore del mercato di autoveicoli usati, l'alleggerimento del chilometraggio da parte di operatori spregiudicati che manipolano il contachilometri o lo fanno girare alla rovescia. Il fenomeno è stato di recente dibattuto anche dal periodico mensile dell'ACI *L'Automobile*, che specifica come le automobili usate vengano « ringiovanite » per truffare gli acquirenti. Ora, se si tiene conto che il mercato dell'usato interessa oggi nel nostro Paese

circa tre milioni all'anno di contratti di compra-vendita, si comprende bene quanto sia opportuno dettare norme di garanzia.

Anche se è vero che il numero dei chilometri riportati sul cruscotto non è l'unico riferimento del logorio degli autoveicoli usati (altri segnali, quali il pedale consumato dell'acceleratore o il grado di usura del volante e del pomello del cambio, sono indicativi per un occhio esperto) non c'è dubbio che tale numero resta l'indicatore più visibile e più convincente per il cittadino comune che acquista un autoveicolo usato. È fondamentale dal numero dei chilometri segnati sul

cruscotto che il cittadino misura il grado di convenienza dell'affare.

La proposta di legge quindi si colloca nel quadro dei provvedimenti che la legislazione europea va producendo a tutela dei consumatori.

Con l'articolo 1 si obbligano le società che costruiscono autoveicoli a dotarli di contachilometri sigillati secondo modalità tecniche che dovrà stabilire il Ministro dei trasporti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta di legge; si dispone la visibilità « ad occhio nudo » del dispositivo sigillante, si stabiliscono le sanzioni penali per i contravventori; si affida al PRA (Pubblico registro automobilistico) la facoltà autorizzativa per la rimozione del sigillo nel caso di guasto meccanico. Al fine di impedire autorizzazioni di favore si stabilisce che i contachilometri sigillati, rimossi per es-

sere riparati, non possono essere sigillati di nuovo.

Con l'articolo 2 si fa obbligo alle società che costruiscono autoveicoli, a decorrere dal 1° gennaio 1994, e ciò per consentire di avere i tempi tecnici necessari, di immettere nel mercato nazionale solo autoveicoli dotati di contachilometri omologati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Secondo gli esperti è oggi infatti possibile costruire contachilometri di tipologia e con dispositivi tali da impedire la contraffazione del chilometraggio.

Con l'articolo 3 si dispone l'entrata in vigore della legge al 180° giorno dalla data di pubblicazione e ciò poiché è necessario un congruo lasso di tempo perché gli operatori del settore si possano organizzare per ottemperare agli adempimenti previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le società che costruiscono autoveicoli da immettere nel mercato nazionale devono dotarli di contachilometri regolarmente sigillati.

2. Le operazioni di sigillamento devono essere effettuate dalle società produttrici dell'autoveicolo secondo modalità tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti con apposito decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il dispositivo sigillante deve essere collocato in maniera tale da essere visibile a occhio nudo.

3. Chiunque manomette il sigillo di un contachilometri è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4. La rimozione del sigillo del contachilometri può essere autorizzata, in casi di guasto meccanico, dal competente Pubblico registro automobilistico (PRA) secondo procedure, ispirate a criteri di semplicità e celerità, da determinare con il decreto di cui al comma 2. L'avvenuta riparazione del contachilometri deve essere annotata, sempre a cura del PRA, nel libretto di circolazione. Il contachilometri così riparato non può essere risigillato.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli autoveicoli di nuova immatricolazione che vengono immessi nel mercato nazionale devono essere dotati di contachilometri, preventivamente omologati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di tipologia tecnica e con dispo-

sitivi specifici che non consentano la manomissione per la contraffazione del chilometraggio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.